



# **COMUNE DI GIOIA TAURO**

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 08.06.2020**

**Modificato con deliberazione del C.C. n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

## **INDICE**

<b>Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente</b>	<b>pag. 1</b>
<b>Art. 4 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 5 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 6 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art.7 - Polizia Locale con compiti e funzioni di Polizia Tributaria</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 8 - Norma di rinvio. Entrata in vigore</b>	<b>pag. 5</b>

## **Art. 1**

### **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. In assenza di specifiche ulteriori norme concernenti l'argomento l'ente ha deciso di dare piena attuazione a tale disposizione al fine di adottare misure preventive che consentano il contrasto dell'evasione di tutte le entrate tributarie ed extratributarie gestite direttamente dall'ente.
3. Nel caso di affidamento in concessione di tributi il Concessionario coopererà con l'ufficio S.U.A.P. per dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento.

## **Art.2**

### **(Definizione di irregolarità tributaria)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria ed extratributarie allorquando, il soggetto istante abbia un debito complessivamente superiore all'importo di euro 100,00 (cento/00), risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva.

## **Art. 3**

### **(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria ed extratributaria non possono essere rilasciate licenze, autorizzazioni, concessioni e i relativi rinnovi.
2. Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio ovvero alla presentazione di segnalazioni certificate di inizio attività, e dunque, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità tributaria, l'Ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, in essere, assegnando un termine di 30

giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 10 giorni successivi viene notificato il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, purché comprovato da idonea documentazione.

3. Qualora gli interessati non regolarizzino totalmente la loro posizione entro il predetto termine di 30 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione o segnalazioni certificate di inizio attività viene revocata, con successivo provvedimento da parte dell'Ufficio competente, da notificarsi entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine. La regolarizzazione della posizione dovrà essere dimostrata attraverso la trasmissione, entro il giorno successivo al termine di scadenza comunicato all'interessato, di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
4. I contribuenti potranno procedere a regolarizzare, ai fini del presente articolo, per le irregolarità tributarie iscritte e non nei ruoli coattivi, la propria posizione presentando all'Ufficio Tributi apposita richiesta di rateizzazione che in ogni caso dovrà avere una durata non superiore ai 12 mesi.
5. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi concede la rateizzazione richiesta, tenendo conto, per quanto concerne la durata della stessa, dell'importo complessivo del debito e, per casi particolari, della condizione del debitore. In ogni caso la rateizzazione non potrà avere una durata che pregiudica l'avvio, in tempo utile, delle procedure relative al recupero delle somme dovute.
6. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione di cui al comma 4 venga presentata entro i termini previsti dai commi 2 e 3 e venga accolta, il competente Ufficio, tempestivamente informato dall'Ufficio Tributi, revoca il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 avvisando l'interessato che in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il medesimo Ufficio provvederà ad attivare la procedura di sospensione e di eventuale successiva revoca dell'autorizzazione prevista dal presente articolo.
7. La Polizia Locale vigila sull'efficacia dei provvedimenti di sospensione e revoca emanati dal Comune ai sensi del presente Regolamento, debitamente trasmessi alla stessa dai competenti Uffici.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

1. In caso di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, ivi compresi i subentri, ovvero di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio S.U.A.P. competente al rilascio o alla

ricezione dei richiamati atti è tenuto attivare la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti<sup>1</sup>.

2. L'ufficio S.U.A.P. richiede a mezzo mail, entro 5 giorni dalla data dell'istanza, all'ufficio Tributi, *l'attestato di regolarità tributaria* del soggetto richiedente.
3. L'ufficio Tributi effettua le verifiche richieste e comunica prontamente, e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, all'ufficio S.U.A.P. l'esito della richiesta contenente *l'attestato di regolarità tributaria*.
4. Nel caso in cui l'esito della verifica evidenzia la non regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti, il responsabile del procedimento dell'ufficio S.U.A.P. comunica, ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (debito tributario).
5. Il responsabile del procedimento dell'ufficio S.U.A.P., con la comunicazione ex art.10 bis Legge 241/90, invita l'interessato a produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la *documentazione volta a regolarizzare la propria condizione debitoria*; la comunicazione è inoltrata, per conoscenza, all'ufficio tributi.
6. La comunicazione di cui al comma 4 sospende i termini di conclusione del procedimento relativo all'istanza.
7. L'interessato entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 10-bis. Legge 241/90, procedere alla regolarizzazione della posizione debitoria.
8. Fino a quando tale situazione debitoria non sia stata regolarizzata l'ufficio S.U.A.P. competente non procede al rilascio delle licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi.
9. Decorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata regolarizzata la posizione debitoria, l'ufficio S.U.A.P. conclude il procedimento con il rigetto dell'istanza di cui al comma 1.

---

<sup>1</sup> Per soggetto richiedente si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia una società.

Le società si dividono in società di **persone** (società semplice, ditta individuale anche familiare, e/o coniugale, società in nome collettivo o snc e sas), di **capitali** (spa, sapa, srl), **cooperative** e consorzi.

Nelle società di persone la responsabilità è illimitata: per tutti i soci di snc e società semplice, per tutti gli accomandatari di sas: i debiti della società sono garantiti, oltre che dal patrimonio sociale, con il loro patrimonio personale.

Nelle società di capitali, cooperative, consorzi la responsabilità dei singoli soci è limitata alla quota di capitale apportata e non si estende mai all'intero patrimonio.

Pertanto:

1. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata relativamente alla posizione tributaria della stessa persona fisica.
2. Nel caso di attività svolta da una società di persone, la verifica di regolarità è effettuata relativamente alla posizione tributaria sia della persona fisica che ha formulato l'istanza (codice fiscale) sia dell'attività d'impresa (partita IVA).
3. Nel caso di attività svolta da una società di capitali (spa, sapa, srl) la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa (partita IVA).
4. Nel caso di ditta nuova si applica il punto 2.

In relazione alla chiusura di attività e di subentro di una nuova attività, dei debiti pregressi risponde il precedente titolare mentre il subentrante risponde per i futuri obblighi tributari.

10. Il contribuente che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo e, per conoscenza all'ufficio S.U.A.P.; la domanda deve contenere:
- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
  - c) dichiarazione comprovante lo stato di momentanea difficoltà economica del richiedente;
  - d) il versamento di cui al comma successivo.
11. L'istanza di rateizzazione deve essere accompagnata dal versamento comprovante il pagamento di un acconto della somma dovuta; l'importo dell'acconto è determinato dagli uffici in considerazione delle condizioni del richiedente; la somma da versare a titolo di acconto non può essere inferiore al 30% del dovuto. L'istanza di rateizzazione sospende il procedimento di rilascio del provvedimento; l'ufficio tributi predispone il piano di rateizzazione e lo comunica all'interessato. L'ufficio S.U.A.P. procede al rilascio del provvedimento al termine del pagamento dell'ultima rata prevista al piano di rateizzazione.
12. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.
13. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli allegati, di opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art.71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

## **Art. 5**

### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

1. In sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza mensile, l'ufficio S.U.A.P. provvede a inviare all'ufficio tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di regolarità tributaria.
2. L'ufficio tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio S.U.A.P.
3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'ufficio tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando

l'elenco dei soggetti morosi all'ufficio SUAP, competente per la sospensione del provvedimento autorizzatorio, che provvederà ad applicare il procedimento di cui all'art. 3.

4. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'ufficio tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web del titolare del Responsabile dell'Ufficio Tributi (o eventuale concessionario della Riscossione).

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Responsabile del Settore S.U.A.P.

#### **Art.7**

##### **(Polizia Locale con compiti e funzioni di Polizia Tributaria)**

1. La Polizia locale è titolata a svolgere qualsiasi attività di prevenzione e accertamento in materia di riscossione delle tasse e tributi locali in genere, dando ausilio alle attività di verifica e di riscontro svolte dagli altri Settori.
2. Nell'ambito del proprio territorio la Polizia Locale svolge compiti di Polizia tributaria, limitatamente ai tributi comunali.

#### **Art. 8**

##### **(Norma di rinvio. Entrata in vigore)**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia ai regolamenti approvati dall'Ente ed alla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione consiliare.